

AVV. C. MASSIMO ORIOLO

Via A. Moro, 13 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it
segreteria@studiolegaleoriolo.eu
tel fax 0975352515

—◆—

**TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA
GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 CPC CON
RICORSO D'URGENZA IN CORSO DI CAUSA E
ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 CPC**

per la prof.ssa **ANTONELLA CASSINO** (CSSNNL82S45E919U), residente a Potenza ed elettivamente domiciliata in Via A. Moro n. 13 a Villa d'Agri (85050 Marsicovetere), presso lo studio dell'avv. C. Massimo Oriolo (RLOCDM67C10L326L) dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti (oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it – fax 0975352515),

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rapp. p.t.

E NEI CONFRONTI DI:

Colonna Roberto, D'Angelo Concetta, Marino Lida Loredana, nonché dei docenti iscritti nelle I fascia delle GPS della provincia di Potenza, classe di concorso ADMM con punteggio superiore ad 80

*** **

1. La ricorrente, docente abilitata per le classi di concorso ADSS (sostegno nelle scuole superiori) e ADMM (sostegno nelle scuole medie) è inserita nelle relative graduatorie di I fascia per le supplenze della provincia di Potenza (GPS);
2. con specifico riferimento alla graduatoria per la classe di concorso ADMM, indicata la ricorrente occupa la 80^a con punti 59 (doc.1);
3. dopo aver presentato la domanda di aggiornamento ha, altresì, effettuato la scelta delle sedi. Per la classe di concorso ADMM (indicata, peraltro, come classe di concorso prioritaria rispetto alle altre) ha indicato il Comune di Lavello, manifestando la disponibilità ad assumere



- incarichi per le supplenze annuali (fino al 31 agosto), per quelle fino al termine delle attività didattiche e per spezzoni orari da un minimo di 7 ad un massimo di 17 ore (doc. 2 e 3);
4. con la pubblicazione del I bollettino delle convocazioni la ricorrente ha constatato che proprio presso la citata sede di Lavello l'Ambito territoriale di Potenza ha convocato 3 docenti per la stipula di contratti fino al termine delle attività didattiche inserite nelle c.d. GPS incrociate per il sostegno di II fascia (quella dei docenti privi del titolo di specializzazione sul sostegno), omettendo di convocare la ricorrente che (per quanto si evidenzierà oltre) aveva diritti ad uno dei posti di lavoro assegnati in quanto docente abilitata inserita nella I fascia delle GPS (doc. 4);
 5. attualmente la ricorrente ha un contratto su uno spezzone orario di sole 8 ore settimanali per la classe di concorso di educazione fisica nelle scuole elementari che, ai fini del punteggio, le consentirà di maturare solo 6 punti (anziché 12) nelle classi di concorso ADMM non potendo, peraltro, ambire ad un completamento cattedra con eventuali ore disponibili nelle altre classi di concorso in cui è pure inserita (doc. 5);
 6. le illegittimità sopra evidenziate, oltre che fonte di pregiudizio economico nei termini enunciati nel prosieguo, sono fonte di depauperamento professionale grave, tenendo conto che la ricorrente, non potendo lavorare sulla classe di concorso ADMM (classe di concorso per la quale ha investito energie e diverse migliaia di euro per i relativi corsi di specializzazione), vede pregiudicata la possibilità di incrementare il relativo punteggio da far valere negli anni successivi con grave perdita di chance lavorative e professionali essendo, perciò, necessario agire con ricorso d'urgenza in corso di causa.

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

L'art. 3 dell'OM n. 112/2022 (emanata per disciplinare l'aggiornamento delle GPS e le modalità per le nomine) distingue le GPS in due fasce; la I fascia, in cui sono inseriti i docenti abilitati; la II fascia alla quale accedono, invece, i docenti privi di abilitazione (doc. 6).

Anche per la classe di concorso di sostegno della scuola secondaria di I e II grado il comma 10 del citato art. 3 opera la distinzione tra la I fascia, riservata ai docenti che hanno acquisito il relativo titolo di specializzazione sul sostegno e, quindi abilitati) e la II fascia nella quale accedono, invece, i docenti privi di specializzazione che abbiano svolto almeno 3 anni di servizio e abbiano il titolo di accesso per la classe comune.

Detta distinzione netta tra I e II fascia è mantenuta anche con riferimento ai criteri cui si deve



attenere l'Amministrazione per procedere alle nomine per le supplenze.

L'art. 12 comma 9 della citata OM n. 112 prevede, infatti, che in caso di esaurimento delle GAE (ed è il caso della classe di concorso ADMM) si procede allo scorrimento delle GPS di I fascia e, esaurita anche questa, a quella di II fascia.

Stando al dato letterale della norma vi è un ordine di priorità a vantaggio dei docenti inseriti nelle GPS di I fascia, in quanto docenti aventi titolo di specializzazione sul sostegno. Si tratta di un criterio oggettivo, ispirato ai criteri meritocratici, riguardoso dei principi di imparzialità e buona andamento della p.a..

Senonché come dedotto in fatto l'Amministrazione resistente, che nella scelta dei docenti da nominare per le supplenze vi procedeva attraverso un sistema informatizzato, ha disatteso detti criteri cardine.

Risulta *per tabulas*, infatti, che resisi disponibili tre posti nel Comune di Lavello per supplenze sino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso ADMM, l'Amministrazione ha attinto direttamente dalle graduatorie di II fascia del sostegno a scapito della ricorrente che, invece, aveva un titolo di priorità, non solo perché inserita nella graduatoria di I fascia ma anche per aver indicato il comune di Lavello come sede di proprio interesse per tutte le tipologie di contatti a termine astrattamente sottoscrivibili.

Si ignorano quali siano le ragioni di tale scelta illogica; tuttavia se lo strumento informatico, adoperato per lo svolgimento di una procedura concorsuale, determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze (in tal senso: (C.d.S., sez. VI, n. 829/2022).

Del resto laddove una decisione automatizzata produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona, questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato, ma deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica (Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 1617/20).

In definitiva, essendo palese la violazione dei criteri di scelta cui l'Amministrazione si sarebbe dovuta attendere per le supplenze in questione, era preciso onere della p.a. - facendo uso anche del soccorso istruttorio - sanare le anomalie rilevate salvaguardando, così, le ragioni della ricorrente che, inserita nella graduatoria di I fascia per il sostegno delle scuole medie e avendo indicato le scuole di Lavello fra le sedi di interesse per la nomina a supplente, era (ed è) portatrice di un diritto superiore rispetto alle docenti individuate e convocate per la supplenza stessa.



SUL PERICULUM IN MORA

I primi mesi del nuovo anno scolastico per i docenti rappresenta il limite temporale per avere concrete occasioni di conseguire supplenze per l'intero anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche. Superato il mese di dicembre tali occasioni scemano significativamente e la possibilità che la ricorrente possa avere una cattedra ad orario intero è pressoché azzerata.

La ricorrente per effetto della condotta datoriale denunciata ha vanificato la possibilità di essere nominata sulla classe di concorso ADMM (prioritaria rispetto alle altre indicate nella domanda) e la nomina conseguita per sole 8 ore settimanali sulla classe di concorso EEEE (educazione fisica nelle scuole elementari) non è in grado consentirle di maturare il punteggio di 12 punti che, invece, avrebbe maturato con una nomina per la classe di concorso ADMM.

Né vi è possibilità di un completamento di cattedra aggiungendo alle 8 ore altre ore eventuali ulteriori spezzono orari per altre classi di concorso, essendovi di ostacolo la previsione dell'art. 12, comma 12 della citata OM n. 112.¹

Tale pregiudizio, se si dovesse attendere la definizione della controversia nel merito, è destinato a ripresentarsi il prossimo anno e anche in occasione dei futuri aggiornamenti delle GPS, riverberandosi anche nella valutazione dei titoli di servizio da far valere nella futura carriera di docente o in eventuali procedure concorsuali.

Al pregiudizio connesso alla progressione nella graduatoria va associato anche il danno connesso al mancato accrescimento professionale (anche questo non reintegrabili per equivalenti).

Non incrementando il punteggio la ricorrente sarà certamente scavalcata nella graduatoria dai docenti che attualmente occupano posizioni successive alla sua, perdendo occasioni di lavoro proprio nella classe di concorso indicata come prioritaria rispetto alle altre e sulla quale, come detto, la ricorrente ha investito risorse economiche ed energie.

*** **

È pacifico, del resto, che l'imminenza del pregiudizio (riferibile necessariamente ad eventi futuri), implica che l'evento dannoso temuto sia incombente e di vicina probabilità e che l'iter che conduce a tale evento sia già univocamente preparato e di certa realizzazione (in tal senso: Montesano, 1955).

Del resto la tutela cautelare non può subire interruzione o limitazioni, essendo essa un corollario

1Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo



indefettibile del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che trova il suo fondamento negli artt. 24, 103 e 113 Cost., nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e negli artt. 6 e 13 della CEDU; ciò in quanto i tempi del processo (che possono essere ben più lunghi di quelli operativi dell'attività amministrativa) non devono andare a detrimento della parte che abbia ragione.

È, perciò, necessario un provvedimento cautelare che, nell'attesa della definizione del giudizio nel merito, ripristini in via interinale la legittimità lesa.

Sussiste, in definitiva, una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da legittimare la concessione della misura cautelare sussistendo, quindi, valide ragioni per evitare il consolidarsi di una situazione che potrebbe determinare, per il solo decorso del tempo, la perdita di un diritto non diversamente reintegrabile.

I DANNI ULTERIORI DA FAR VALERE NEL GIUDIZIO DI MERITO

Il danno arrecato alla ricorrente, oltre a quello sopra evidenziato, si caratterizza per ulteriori profili.

Difatti, oltre al danno alla professionali, rispetto al quale la tutela cautelare si pone come necessitata stante l'imminenza del pregiudizio, viene in rilievo anche un danno economico diretto, dato dalla mancata percezione dello stipendio che la ricorrente avrebbe percepito se assunta quando ne aveva diritto e con la tipologia contrattuale propria.

Tale danno corrisponderà alla differenza tra lo stipendio netto che avrebbe percepito con un contratto per 18 ore settimanali (pari ad € 1.613,00 netti- doc. 7) e lo stipendio che sta, invece, percependo con una supplenza di 8 ore settimanali (pari ad € 624,00 netti – doc. 8).

Il danno mensile di circa 1.000 euro va calcolato sui ratei retributivi da settembre e giugno, quindi per 10 mesi, e ammonta ad € 10.000,00 netti; su tale somma va, poi, calcolata la differenza tra la retribuzione differita (13^a e TFR) maturata e/o maturanda con un contratto per 8 ore settimanali e quella spettante con un contratto per 18 ore settimanali.

La prima ammonta ad € 325,00 netti, tenuto conto che la 13a mensilità per un contratto di 8 ore settimanali ammonta ad € 208 netti (retribuzioni da settembre a dicembre 2022: € 2496: 12 = € 208). Con un contratto full-time a 18 ore settimanali il rateo netto di 13 mensilità sarebbe stato di € 533 (retribuzione settembre/dicembre 2022: € 6.400: 12= € 533).

Lo stesso dicasi per il TFR: con un contratto full-time a 18 ore settimanali il rateo netto di TFR ammonta ad € 1.185,00 (retribuzione annua per 10 mensilità: € 16.000:12); mentre con un



contratto per 8 ore settimanali il rateo netto di TFR è pari ad € 462,00 (retribuzione annua: € 6240:12): la differenza tra i due importi ammonta ad € 723.

In definitiva il danno economico complessivo ammonta ad € 11.048,00, assumendo come parametro di riferimento per determinare il quantum risarcitorio la retribuzione spettante con un contratto per 18 settimanali.

**** ** *

Inoltre, come detto, ogni anno di insegnamento in una determinata classe di concorso conferisce, in quella classe di concorso, 12 punti aggiuntivi in GPS.

La ricorrente, quale forma di risarcimento in forma specifica, alla fine dell'a.s. 2022/2023, avrà diritto al riconoscimento di 12 punti nella materia ADMM in luogo dei 6 punti che maturerà nella classe di concorso EEEE.

*** ** *

Tanto premesso la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa,

RICORRE

alla S.V. Ill.ma in qualità di Giudice del lavoro – competente, perciò, per materia e territorio – affinché voglia così provvedere:

Ai fini della domanda cautelare:

con *decreto inaudita altera parte* o, con ordinanza, all'esito della comparizione delle parti, ordinare alla p.a. resistente di procedere al rifacimento delle operazioni propedeutiche alla stipula dei contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso ADMM presso le scuole presenti nel Comune di Lavello e, in ogni caso, ordinare alla stessa p.a. resistente di sottoscrivere con la ricorrente un contratto di lavoro a t.d. per 18 ore settimanali, sino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso ADMM per l'I.C. Lavello 1 e/o Lavello 2;

adottare, in ogni caso, il provvedimento ritenuto più idoneo a neutralizzare gli effetti del danno lamentato e ad anticipare gli effetti della domanda di merito;

Ai fini della domanda di merito:

Accertare e dichiarare le illegittimità degli atti e della condotta descritta nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assunta per l'a.s. 2022/2023 con un contratto sino al termine delle attività didattiche per 18 settimanali sulla classe di concorso ADMM;

Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a maturare per l'a.s. 2022/23 12 punti nella graduatoria di I fascia delle GPS della Provincia di Potenza per la classe di concorso ADMM e nelle altre



classi di concorso in cui la ricorrente è inserita condannando, per l'effetto, l'amministrazione resistente ad adottare i provvedimenti conseguenti;

Condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma netta di € 11.048,00 (o di quell'altra, diversa, accertata in corso di causa) con le maggiorazioni di legge;

Con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

DOCUMENTI DEPOSITATI:

1. GPS I Fascia ADMM;
2. Domanda di aggiornamento GPS;
3. Domanda scelta sedi;
4. Bollettino incarichi per supplenze;
5. Contratto a tempo determinato per 8 ore settimanali;
6. OM n. 112/2022;
7. Prospetto paga ottobre 2021;
8. Prospetto paga ottobre 2022.

Con ogni più ampia riserva, pure d'istruttoria, anche in dipendenza del comportamento processuale di controparte.

Valore della controversia: € 11.048,00.

avv. C. Massimo Oriolo

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C. PER LA DETERMINAZIONE DI MODALITÀ DI NOTIFICA ALTERNATIVE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

Il sottoscritto, nella qualità in atti,

PREMESSO CHE:

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla stipula di un contratto a termine;
- oltre alle tre docenti nominativamente indicate in epigrafe (delle quali la ricorrente non dispone di dati anagrafici ulteriori), tutti gli insegnati inseriti nelle GPS di I fascia per la classe di concorso ADMM con un punteggio maggiore di 59 e che abbiano manifestato l'interesse alla stipula di contratti fino al termine delle attività didattiche nelle scuole presenti nel Comune di Lavello, sono portatori di un interesse contrapposto a quello azionato dalla ricorrente;



- il ricorso ut supra, nel rispetto del contraddittorio, ad avviso del deducente, deve essere notificato a tutti i soggetti già inseriti nelle citate graduatorie;
 - la notifica del ricorso nei modi ordinari nei confronti di tutti i potenziali litisconsorti sarebbe impossibile a causa del loro considerevole numero e della particolare urgenza che riveste il presente procedimento;
 - la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, oltre ad essere inadeguata in relazione all'eccezionale urgenza del presente procedimento, appare oltremodo onerosa.
- Vista la possibilità per il Giudice adito, a norma dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare, con decreto steso in calce all'atto, la notifica in modo diverso da quella stabilita per legge, e precisamente con qualunque mezzo idoneo, compresi, quindi, anche quelli per via telematica o telefax;
- vista la prassi, soprattutto nei giudizi contro il Ministero dell'Istruzione, di consentire, ai sensi del suddetto art. 151 c.p.c., la notifica ai litisconsorti, mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto ex art. 415 cpc sul sito internet dell'Amministrazione convenuta;
 - considerata anche la particolare urgenza della presente controversia,

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

all'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, in applicazione dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di I fascia delle GPS della provincia di Potenza con un punteggio superiore a 59 per la classe di concorso ADMM, che abbiano dichiarato l'interesse a stipulare contratti sino al termine delle attività didattiche nel Comune di Lavello, oltre che nei confronti dei tre docenti nominativamente indicati in epigrafe.

Villa d'Agri, 29 dicembre 2022.

avv. C. Massimo Oriolo

